



TRIBUNALE DI MATERA

Ufficio esecuzioni immobiliari

Il giudice dell'esecuzione

esaminati gli atti e le note di trattazione scritta depositate dalle parti;

a scioglimento della riserva assunta in ordine al ricorso in opposizione all'esecuzione depositata in data 1.2.2021;

considerato, al di là della inammissibilità ex art. 669 – septies, co. 1 c.p.c. della maggior parte delle argomentazioni ivi sviluppate, siccome già poste a fondamento del precedente ricorso del 20.5.2019 definito con ordinanza reiettiva del 20.1.2020, che parte ricorrente ha eccepito, sulla scorta di una propria relazione di consulenza tecnica, l'insussistenza dell'obbligazione restitutoria, rispetto ad entrambi i contratti di mutuo azionati dalla creditrice pignorante, all'epoca della "risoluzione contrattuale e decadenza dal beneficio del termine";

ritenuto di dover quindi approfondire, mediante istruttoria tecnica, tale questione, in funzione della delibazione dei profili di merito dell'opposizione connotati in termini di novità;

P.Q.M.

nomina consulente tecnico d'ufficio, per l'espletamento della verifica contabile circa l'effettiva morosità della società mutuataria, all'epoca della decadenza dal beneficio del termine, il dottor , commercialista in con studio :

fissa la comparizione delle parti e del C.T.U. (il quale provvederà a sottoscrivere telematicamente il verbale di conferimento dell'incarico, che sarà redatto ed inoltrato all'esito della udienza, una volta esaminate le deduzioni ed allegazioni delle parti) per l'udienza del 15.3.2022, da tenersi con analoga modalità di trattazione scritta e termine sino ai 5 giorni antecedenti per il deposito di note scritte.

Si comunichi alle parti ed al C.t.u.

Matera, 3.2.2022

IL G.E.

VALERIA LA BATTAGLIA



,	
to affine the	TRIBUNALE DI MATERA
-	N. R.E.I.
	Zoló
	VERBALE DI UDIENZA
	All'udienza del 29 marzo 2022 tenuta in Matera
	dinanzi alla dott.ssa Valeria LA BATTAGLIA
	assistita dal sottoscritto Assistente Giudiziario, è
	comparso l'ow.
	I presentere procedence l'acui, vavos
	levelou se l'oliserou executio Daloi.
	L'au. aud
	he post lusseere dell'oem per o
	creditore involents & Line 86. Sue
lin sa	Il doi. reoppresente el
	erser consedent recises de paris delle
	Bullo production.
	· ·
	la voluissem ble gradita propre menino
	ं वार
	He Q=
	serviço le pont. e retenuis de don
	Source il don. in esur
	duossem of duoins sopre encluersors

reuses be namine i la professor eau il dual a delvano disposibile and securone l'uneaus centrale du confessor. Signi visibal al confessor uneaus al unais ere the securon del securo del s			
dechare deganticle and accurant l'uneans e courfaire un moliense. Signer verbals al confermiers incomes of minus et v. IL GIUDICE dott.ssa Valeria La Battaglia			
dechare deganticle and accurant l'uneans e courfaire un moliense. Signer verbals al confermiers incomes of minus et v. IL GIUDICE dott.ssa Valeria La Battaglia			
deliane defautsele al accerone l'unaves e compare un molinne. Seper verbale al acceptamiens incomes al unavo etc. IL GIUDICE dott.ssa Valeria La Battaglia		A	
delivere de deserveres l'uneares de l'uneare		persone le nouve e la sostificion con	
delivere de deserveres l'uneares de l'uneare		il delle al	
Segre verbole al sorefermens meanes of services of services and services dott. ssa Valeria La Battaglia			
Segue verboli ob operfermens meanes of monos of monos of the seguence of the s	7		
Segue verboli ob operfermens meanes of monos of monos of the seguence of the s		e compare un rediense.	
IL GIUDICE dott.ssa Valeria La Battaglia			
IL GIUDICE dott.ssa Valeria La Battaglia			/
	-	LOUIDICE "	<u> </u>
		dott.ssa Valeria La Battaglia)
		B AS THE THE THE PARTY OF THE P	
	-		
			*
			7.
			20.
		-	
			200 5-3
			-





TRIBUNALE di MATERA

VERBALE DI GIURAMENTO CON QUESITI

N. 105/2016 R.EJ.

Oggi 29 Marcho 2022 dayanti al Giudice dott. Sign
Values de Bottople con l'assistenza del cancelliere Grasse Bulares,
compare per l'attord l'avvocate , nonché per le convenind
l'avvocato Careologie L'Au . E' presente il consulente tecnico
dottnominato dal magistrato con ordinanza del 29(3/2022
il quale viene introdotto e, ammonito dal giudice dell'importanza delle funzioni che è chiamato ad
adempiere, presta il giuramento di rito: "Giuro di bene e fedelmente, adempiere le funzioni
affidatemi al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità". L.C.S.
Si dichiara pronto a ricevere l'incarico di rispondere ai quesiti formulati nell'ordinanza
ammissiva.
(Il Giudice sentite le parti formula i seguenti quesiti:
Parlier novemente le objet de perre oppenente si expris
at questi de en alle note de menosière servire par le
preedure noveme dudund de sous moer me
quel dell'emanande ordinance me apuel de conferse
at et - P'Au. récépose l'uduni rabilé olyt
ster pueli le quantificassem old TEG é caracter Hora
de presuppost paterier e avoirour e mon fondair su
det. effetivi. L'av. lavoleur respresence de l'usure e
jeu reald de percolo e els persons la voluter en realetre al
Il consulente accetta l'incarico, ed informa che inizierà le operazioni peritali il giorno essere celle celle
presso il suo studio indicato in atti; si riserva di comunicare con r/r indirizzata ai procuratori delle
parti la data di inizio delle operazioni peritali. Il Giudice dispone che al consulente venga versato
un acconto di euro 300,00, provvisoriamente a carico del Predice procedi abilita

le par کوعز Il	ti alla nomina del Consulente tecnico di parte fino allo consulente di fino allo consulente di fino allo consulente tecnico di parte di p	Store of the HO delle buse the per la consegna al C.T.U.
Αι	itorizza altresì il C.T.U.	
R	all'accesso in eventuali uffici dove è conservata la docur	nentazione da visionare ed ad
	estrarne copia;	
M	all'uso del mezzo proprio;	
	ad avvalersi di altri coadiutori.	
che le	Dispone inoltre che il ctu comunicherà bozza di relazione alle comunicherà bozza di relazione alle stesse potranno muovere osservazioni entro il stesse potranno muovere osservazioni entro il stesse della bovo del cribine di presenterà la relazione definitiva entro, in sequenza, le comunicatione della comu	e parti entro il 60° group dolle sisses prous dolle 15 pp succentui-
	a all'udienza del 13 09 2022 per la prosecuzione.	
0)	Trottorrees series con Terrir	e sus es off
ni	no pur l'object de voire ser	we.
Du	worke often it en all expli	Tole the of l'uits
olel	le operasser perials in sidio.	coeferuse.
Per ri	eliro fascicoli di parto Pl genere forand	e i openil) in
	allyds al pineir vubole	•
7	A CONTRACTORYLANDS	II ON DIOS
		IL GIUDICE dott.ssa Valeria La Battaglia



pe-105/2016

seque verball di udiente del 29.3.27


- 1) riepiloghi, mediante apposita tabella, l'ammontare della somma erogata in linea capitale dalla parte creditrice, il saggio degli interessi corrispettivi e di quelli moratori pattuiti, l'ammontare delle somme restituite dalla parte debitrice (fino alla notifica del precetto nonché se del caso, successivamente) all'epoco dello N'solutione, Yh
- 2) determini il **TEG contrattuale** mediante le modalità di computo stabilite dalle "Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate nel luglio 2016, e in ogni caso:
- 2.1) includa nel TEG contrattuale: a) eventuali compensi di mediazione percepiti dal soggetti intermediari; b) la commissione/penale di risoluzione per inadempimento (connessa cioè all'omesso pagamento delle rate di mutuo); c) le spese collegate all'erogazione del mutuo (quali: spese per polizze assicurative e per perizie tecniche);
- 2.2) escluda dal TEG contrattuale: a) le spese per imposte e tasse; b) la commissione di estinzione anticipata;
- 3) determini, tenuto conto della specifica tipologia contrattuale in oggetto, la misura del TSU (tasso soglia usura) ai sensi dell'art. 2 L. n. 108/1996 e del decreto ministeriale di rilevazione trimestrale vigente al momento della conclusione del contratto, separatamente per:
- 3.1) gli interessi corrispettivi, applicando:
- a) laddove il giudizio abbia ad oggetto contratti stipulati anteriormente al 14/5/2011 [1] la formula "TEGM aumentato della metà";
- b) laddove il giudizio abbia ad oggetto contratti stipulati a partire dal 14/5/2011, la formula "TEGM aumentato di un quarto e di ulteriori quattro punti percentuali";
- 3.2) gli interessi moratori, applicando:
- a) laddove il giudizio abbia ad oggetto contratti stipulati anteriormente al 14/5/2011, la formula "TEGM + maggiorazione media degli interessi moratori (se riportata, anche a titolo meramente statistico, nei decreti ministeriali: cfr. D.M. 25/3/2003 e successivi): il tutto aumentato della metà"; ovvero, nel caso in cui il decreto ministeriale di rilevazione trimestrale vigente all'epoca di conclusione del contratto difetti dell'indicazione della maggiorazione

The

media degli interessi moratori, la formula di cui al precedente punto 3.1.a) ("TEGM aumentato della metà");

- b) laddove il giudizio abbia ad oggetto contratti stipulati a partire dal 14/5/2011, la formula "TEGM + maggiorazione media degli interessi moratori: il tutto aumentato di un quarto e di ulteriori quattro punti percentuali";
- 4) accerti se l'ammortamento a rata costante (c.d. alla francese) previsto dal contratto sia in regime composto (in luogo di quello semplice art. 821, comma 3, c.c.) e se ciò sia stato esplicitato in contratto;
- 5) stabilisca, in base al raffronto tra TEG contrattuale e TSU relativo a ciascun tipo di interessi, se siano stati pattuiti interessi usurari e, conseguentemente, determini il saldo dei rapporti dare/avere tra le parti al momento della notifica del precetto (nonché, se richiesto, all'attualità) in uno dei modi seguenti:
- 5.1) in caso di non eccedenza del tasso soglia relativo a entrambi i tipi di interessi, applicando le condizioni contrattuali pattuite tra le parti;
- 5.2) in caso di eccedenza degli interessi corrispettivi rispetto al corrispondente tasso soglia, escludendo qualsivoglia interesse;
- 5.3) in caso di eccedenza dei soli interessi di mora rispetto al corrispondente tasso soglia, applicando al capitale concesso a mutuo il saggio convenzionale degli interessi corrispettivi (sia sulle rate scadute fino alla data di risoluzione, sia sul capitale residuo, mediante attualizzazione al momento della risoluzione), in luogo di quello degli interessi moratori;
- 5.4) in caso di ammortamento con applicazione del regime composto non previsto in contratto, conteggiando il regime semplice;
- 6) verifichi se, alla data della notifica del precetto, avuto riguardo all'ammontare complessivo delle somme restituite a quella data dalla parte mutuataria, quest'ultima fosse in mora o meno (con la relativa quantificazione) rispetto al piano di ammortamento, eventualmente rielaborato per effetto della ricorrenza di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti 5.2), 5.3) e 5.4.);"

1





Avv. Dario Nardone Via Alento n. 127 65129 – PESCARA

pec: avvdarionardone@cnfpec.it

TRIBUNALE DI MATERA

(R.g. n. /2016 R.G.E.I; Dott.ssa La Battaglia)

Istanza per integrazione ordinanza istruttoria

Per:	, nato ad	(MI) 11	e				
residente in 1	, in proprio nor	nché in qualità	di socio				
illimitatamente responsabile d ella società							
, corrente in	, rappre	esentati e difesi o	lall'Avv.				
Dario Nardone del foro di Pescara (c.f.: NRDDRA69S03H501O) ed elettivamente domiciliati							
presso il suo studio in Pescara alla Via Alento n. 127, in virtù di procura alle liti rilasciata ex							
art. 83 c.p.c. con separato atto, il quale avvocato, ai sensi del 1° comma dell'art.125 c.p.c. ed							
ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 16 del D. Lgs. 31.12.1992, nº 546, dichiara l'indirizzo							
di posta elettronica certificata è avvdarionardone@cnfpec.it e che il numero di fax è							
0854308483							
	ESE	CUTATI OPPO	ONENTI				
BANCA		(p.i.:	,				
rappresentata e difesa dagli Avv.ti			, pec:				
	PRO	CEDENTE OF	POSTA				
	•••••	•••••	•••••				

On.le G.E.

questa difesa, scusandosi di dover ritornare su quanto già esposto all'udienza del 29 marzo 2022, rileva, per zelo professionale, quanto segue.

Con ordinanza del 3 febbraio 2022, la S.V. Ill.ma, ritenuto "che parte ricorrente ha
eccepito, sulla scorta di una propria relazione di consulenza tecnica, l'insussistenza
dell'obbligazione restitutoria, rispetto ad entrambi i contratti di mutuo azionati dalla
creditrice pignorante, all'epoca della "risoluzione contrattuale e decadenza dal beneficio
del termine", PQM nominava "consulente tecnico d'ufficio, per l'espletamento della verifica





contabile circa l'effettiva morosità della società mutuataria, all'epoca della decadenza dal beneficio del termine";

- che all'udienza del 29 marzo 2022 lo scrivente, dopo la lettura ad opera della S.V. Ill.ma dei
 quesiti consegnati al CTU, faceva sommessamente notare che tali quesiti prevedevano il
 ricalcolo del dare avere solo alla data del precetto, e non a quella della previa risoluzione
 contrattuale e decadenza dal beneficio del termine dei mutui de quibus, ricalcolo necessario
 per verificare la sussistenza dei presupposti di risolvibilità dei rapporti medesimi rivendicati
 dalla opposta;
- che la S.V. Ill.ma, accogliendo l'osservazione dello scrivente, dava disposizione al Cancelliere affinché integrasse, nei quesiti peritali, tale momento di verifica del ricalcolo del dare avere tra le parti litiganti;
- che invero, dalla lettura dell'ordinanza che lo scrivente ha potuto effettuare de visu solo in data odierna, si evince che l'integrazione disposta abbia riguardato solo il seguente quesito n. 1:
 - 1) riepiloghi, mediante apposita tabella, l'ammontare della somma erogata in linea capitale dalla parte creditrice, il saggio degli interessi corrispettivi e di quelli moratori pattuiti, l'ammontare delle somme restituite dalla parte debitrice (fino alla notifica del precetto nonché se del caso, successivamente) all'epoco dello n'solu riouti, y
- che tale integrazione si è resa senz'altro opportuna per avere contezza delle somme effettivamente versate da parte opponente, per ciascun mutuo, alla data della risoluzione e della decadenza dal beneficio del termine; tuttavia, e perciò è la presente istanza, è altrettanto necessario che al CTU sia chiesto di esaminare, altresì, la (eventuale) minor somma che l'opponente avrebbe dovuto pagare sulla scorta delle eccezioni sollevate, se prodromicamente confermate dal nominato CTU: difatti, è solo dalla differenza tra le somme effettivamente versate e le minori somme che si sarebbero dovute versare, che il CTU può rispondere al quesito se vi fosse o meno morosità al momento della risoluzione contrattuale e decadenza dal beneficio del termine dei mutui de quibus, come chiesto ab ovo da questa difesa e avallato dalla S.V. Ill.ma con la sopra trascritta ordinanza del 3 febbraio 2022;
- che, invece, il Cancelliere non ha integrato i quesiti del ricalcolo del dare avere alle date della risoluzione contrattuale e decadenza dal beneficio del termine, come si evince dai quesiti nn. 5) e 6), trascritti anch'essi per comodità di lettura:



5) stabilisca, in base al raffronto tra TEG contrattuale e TSU relativo a ciascun tipo di interessi, se siano stati pattuiti interessi usurari e, conseguentemente, determini il saldo dei rapporti dare/avere tra le parti al momento della notifica del precetto (nonché, se richiesto, all'attualità) in uno dei modi seguenti:

6) verifichi se, alla data della notifica del precetto, avuto riguardo all'ammontare complessivo delle somme restituite a quella data dalla parte mutuataria, quest'ultima fosse in mora o meno (con la relativa quantificazione) rispetto al piano di ammortamento, eventualmente rielaborato per effetto della ricorrenza di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti 5.2), 5.3) e 5.4.);"

che, rebus sic stantibus, stante l'attuale tenore dei predetti quesiti, il CTU non è autorizzato
ad effettuare il calcolo del dare avere anche alla data della risoluzione contrattuale e
decadenza dei mutui de quibus, non consentendo così di verificare la presenza o l'assenza a
quel momento della morosità.

Tanto premesso, lo scrivente avvocato, confidando nel prudente apprezzamento dell'On.le Giudicante,

CHIEDE

alla S.V. Ill.ma di valutare l'opportunità di integrare i quesiti nn. 5) e 6) sopra trascritti aggiungendo, dopo la locuzione "al momento della notifica del precetto" per il quesito n. 5), e "alla data di notifica del precetto" per il quesito n. 6), la locuzione "nonché alla data di risoluzione contrattuale e decadenza del beneficio del termine dei mutui per cui è causa" o le diverse espressioni di egual contenuto semantico ritenute di giustizia.

Si ringrazia in anticipo per l'attenzione che la S.V. vorrà dare alla presente istanza.

Con la massima osservanza.

Pescara, lì 30 marzo 2022

Avv. Dario Nardone







R.G. E. /16

TRIBUNALE DI MATERA UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

IL G.E.

vista l'istanza di integrazione/correzione dell'ordinanza di formulazione dei quesiti al Consulente tecnico d'ufficio e ritenutala meritevole di accoglimento, perché coerente con le premesse di cui al punto 1) del medesimo provvedimento;

P.Q.M.

Si comunichi alle parti ed al Consulente tecnico d'ufficio.

Matera, 15.4.2022

Il G.E.

Valeria LA BATTAGLIA

